



**Allegato**

**Proposte di emendamenti del Coordinamento Free**

**Atto Camera 3146**

**Giugno 2021**

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 20

Il numero 2 bis del comma 1 è sostituito dal seguente:

2 bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso il procedimento sia riferito a impianti cui si applica la disciplina di cui al successivo Articolo 30 non viene acquisito il concerto del direttore generale del Ministero della Cultura, se non nei casi in cui ai sensi dell'articolo 30 è prevista la partecipazione del Ministero della Cultura e comunque anche in tali casi senza che il parere del Ministero della Cultura possa avere carattere ostativo. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 30

Al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo:

Allo stesso modo il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi, con parere obbligatorio non vincolante, per i progetti di impianti da fonti rinnovabili nelle aree boscate.

#### MOTIVAZIONE

La tutela dei boschi è competenza primaria degli Enti che si occupano di conservazione della biodiversità. Il Ministero della Cultura oggi interviene nei procedimenti perché i boschi rientrano nell'elenco delle aree di cui alla Legge 431/1985 (poi recepite nel Decreto legislativo 42/2004), approvata in un periodo storico in cui la tutela del patrimonio naturale italiano e la rete dei parchi era molto diversa e molto meno completa rispetto ad oggi. Con l'emendamento il parere delle soprintendenze sarebbe obbligatorio ma la decisione finale rispetto al progetto dovrà considerare l'insieme dei punti di vista dei diversi Enti di tutela che partecipano al procedimento.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 31

La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente.

a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: “2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.”;

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 31

Al comma 2 le parole “di potenza fino a 10 MW” sono soppresse.

#### MOTIVAZIONE

La semplificazione introdotta dal Decreto Legge riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici in zone a destinazione industriale, produttiva o commerciale, per le quali la realizzazione di impianti di questo tipo è compatibile e auspicabile. Per questa ragione va eliminato il limite dei 10 MW, in modo da spingere progetti in aree con vocazioni di quel tipo.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 31

Al comma 2 le parole “si applicano le disposizioni di cui al presente comma.” sono sostituite dalle parole “si applica la procedura abilitativa semplificata secondo le disposizioni di cui al presente comma.”.

### **MOTIVAZIONE**

La proposta emendativa mira a chiarire univocamente che, nei casi previsti dal comma 2 si possa applicare la PAS.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 31

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

5 bis. L'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati nei centri e nuclei storici non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, numero 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.

#### MOTIVAZIONE

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è stata introdotta l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per alcune categorie di interventi chiaramente individuati dalla norma e da un elenco specifico. In particolare, la semplificazione riguarda l'installazione di pannelli solari a servizio di singoli edifici "laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici". La semplificazione non vale però in centri e nuclei storici, anche qualora gli interventi seguano queste attenzioni rispetto all'integrazione, in questo modo bloccando la diffusione di impianti. Con l'intervento proposto si consente l'installazione di pannelli, invisibili dagli spazi pubblici esterni, e con esclusione di edifici vincolati. È fatta salva la previsione di Legge per cui i piani paesaggistici possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A».

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 31

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Su richiesta del proponente agli impianti fotovoltaici di taglia superiore a 10 MW si possono applicare le procedure per gli impianti di cui all'Allegato 2 alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2) e all'Articolo 8 comma 2 bis del Decreto Legislativo 152/2006, anche per i progetti in corso. Sino a quando sia dichiarata dal Ministero della Transizione Ecologica, la costituzione e piena operatività di tutti gli organi incaricati di dare attuazione a quanto previsto all'Articolo 8 comma 2 bis del Decreto Legislativo 152/2006 la competenza per i procedimenti di autorizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW rimane secondo la disciplina vigente prima della pubblicazione del presente decreto.



A.C. 3146

Emendamento

Articolo 31

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma.

6 bis. La procedura di cui all'Articolo 6 comma 9 bis si applica anche alla costruzione ed esercizio di impianti di Potenza fino a 10 MW connessi in media tensione in zone diverse dalle zone industriali, commerciali e produttive purché ammessi a fruire degli incentivi per la produzione di energia Elettrica da fonte rinnovabile.”

A.C. 3146

Emendamento

Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 31 bis

(Modifiche all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1)

1. Dopo l'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 65 bis

(Nuove norme per gli impianti agrivoltaici)

1. Si intende per impianti agrivoltaici le installazioni fotovoltaiche in aree agricole dove sia garantita la compresenza tra la produzione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l'installazione di impianti solari, con l'attività agricola o la pastorizia.

2. È introdotta una procedura semplificata per i progetti di impianti agrivoltaici realizzati secondo i criteri di cui al comma 4. Le aree interessate da impianti agrivoltaici di cui al presente articolo mantengono l'attribuzione di Superficie Agricola aziendale, anche ai fini dell'eligibilità agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune, a condizione che venga garantito l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento su almeno il 90% della superficie sottesa. Essi, inoltre, laddove realizzati con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola, in adempimento a misure climatico-ambientali o all'interno di aziende che intraprendono la transizione al biologico, possono beneficiare delle azioni di sostegno agli investimenti e alle misure impostate dai piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali compatibili.

3. Gli impianti agrivoltaici, di cui al presente articolo, con obiettivi di sperimentazione per la produzione agricola e di transizione al biologico, possono accedere agli aiuti previsti dalla Politica agricola comunitaria, nonché alle misure dei piani di sviluppo rurale, incluse quelle previste per la realizzazione e gestione di infrastrutture verdi aziendali.

4. Gli impianti agrivoltaici di cui al presente articolo devono rispettare i seguenti criteri:

a) esclusione di aree agricole individuate come di pregio dai piani paesaggistici o dai piani urbanistici comunali;

b) le aree sottostanti i pannelli devono essere coltivate o destinate a pascolo e l'installazione dei pannelli deve consentire la movimentazione necessaria all'attività agricola dei mezzi meccanici

c) oltre a quanto previsto dal precedente punto b), nelle aree a destinazione agricole non coltivate per mancanza di convenienza economica, il reddito prodotto dall'impianto agrivoltaico consente nuovamente la messa cultura;

d) previsione di fasce ecologiche con obiettivi di integrazione paesaggistica, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;

- e) relativamente al sistema di raccolta e gestione delle acque piovane, le coperture degli impianti agrivoltaici non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;
- f) i sistemi di illuminazione, se necessari per ragioni di sicurezza, devono essere opportunamente modulabili;
- g) in relazione alla viabilità deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili.
5. Gli impianti agrivoltaici, di cui al presente articolo, fino a una potenza installata di 1 MW, sono sottoposti a Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28. Impianti di potenza superiore sono sottoposti a procedura di autorizzazione unica.
6. L'esercizio di attività agricole e la produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui alla Circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate, necessari per poter qualificare quest'ultima come produttiva di reddito agrario, può considerarsi come tale per la produzione eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, laddove sussista uno dei requisiti previsti dalla Circolare e per una potenza fino a 1 MW, a condizione che l'attività si qualifichi come agrivoltaico di cui al presente articolo.
7. L'autorizzazione ha validità di 20 anni ed è condizionata alla continuazione dell'attività agricola prevista, pena la revoca della stessa e degli eventuali incentivi.

## MOTIVAZIONE

In tutto il mondo cresce la sperimentazione di impianti cosiddetti "agrivoltaici", che vanno nella direzione di una coesistenza tra produzione elettrica da pannelli solari posti a una altezza che consenta di portare avanti l'attività agricola o la pastorizia. La proposta di legge introduce una definizione e una procedura per questa tipologia di impianti in modo da superare un vuoto normativo nel momento in cui si diffondono proposte di impianti con questi obiettivi in diverse regioni italiane e la loro diffusione è tra gli obiettivi del PNRR che ne prevede l'incentivazione. Con l'emendamento proposto si introduce una definizione di impianti agrivoltaici, con criteri progettuali e di tutela, e si introduce una procedura semplificata per interventi portati avanti da aziende agricole entro una dimensione massima. Queste tipologie di impianti, a differenza di quelli a terra per i sovracosti e gli obiettivi ambientali previsti, potranno beneficiare di incentivi e aiuti previsti dalle politiche agricole comunitarie e nazionali. Inoltre, per gli impianti che beneficiano di una procedura semplificata, di dimensione fino a un MW, l'area occupata sarebbe comunque una parte limitata di quella dell'azienda agricola, per stare dentro i criteri di esercizio di attività agricola stabiliti dall'Agenzia delle entrate. È previsto che l'interruzione dell'attività agricola porti alla revoca dell'autorizzazione e degli incentivi.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 32

Al comma 1 lettera a) dopo le parole “non comportano variazioni” sono aggiunte le seguenti parole  
“in aumento”

Emendamento

Articolo 32

Il comma 1 lettera b) è sostituito dal seguente.

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

a) nel caso in cui i rotori degli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d_1$  inferiore o uguale a 75 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra  $n_1^{2/3}$  e  $n_1 \cdot d_1 / (d_2 - d_1)$ ;

b) nel caso in cui i rotori degli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d_1$  superiore a 75 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  $n_1 \cdot d_1 / d_2$  arrotondato per eccesso dove:

1)  $d_1$ : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2)  $n_1$ : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3)  $d_2$ : diametro nuovi rotori;

4)  $h_1$ : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

3. quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori”  $h_2$  raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende:

i. per gli aerogeneratori di cui al comma 3.ter lettera a)  $h_1 \cdot d_2 / d_1$  ossia l'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro del rotore dell'aerogeneratore già esistente;

ii. per gli aerogeneratori di cui al comma 3.ter lettera b)  $2 \cdot h_1$  ossia il doppio dell'altezza massima dal suolo  $h_1$  raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.”

## MOTIVAZIONE

La proposta prevede lo stralcio del passaggio del comma 3 sull'altezza massima del nuovo aerogeneratore e la nuova riformulazione del comma 3.quater (distinguendo la formula in base alle dimensioni del rotore esistente, inferiore o maggiore di 75 metri).

Nell'emendamento si richiede comunque lo stralcio integrale del 4 periodo del comma 3 dell'Art.5 del D. Lgs. 28/2011 che recita così: "Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Ci sono alcune proposte correttive/specificazioni sul riferimento alle dimensioni dei rotori.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 32

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis .Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di serre agricole, tettoie e pensiline e di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Nella definizione di impianto fotovoltaico sono compresi anche i volumi strettamente necessari a contenere le infrastrutture e gli impianti necessari al funzionamento e alla connessione dell'impianto stesso.

1 ter. Nei casi previsti dal precedente comma 3, con la dichiarazione e le modalità previste nel comma 1 il proponente ha facoltà di autorizzare contestualmente tutte le opere connesse agli impianti anche se insistenti in aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 44, a condizione che, oltre agli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete, alla dichiarazione vengano allegati, ove richiesti ai sensi della normativa di volta in volta vigente, gli atti di assenso e i nulla osta relativi alle interferenze esistenti e alla disponibilità delle aree interessate, nonché quelli relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, del rischio idrogeologico. La presente disposizione è senza pregiudizio delle discipline regionali e nazionali di maggiore semplificazione.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 32

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

2. All'art. 6 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sostituire la lettera a) del comma 1 come di seguito: *“a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione del modello di aerogeneratore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e di tutte le volumetrie – ivi comprese le torri e le navicelle degli aerogeneratori nonché i vani tecnici – non superiore in ciascun caso al 15 per cento, ovvero ogni variante che comporti riduzione di superficie e/o volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori.”*

#### **MOTIVAZIONE**

La proposta di emendamento sostituisce la lettera a) del comma 1 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28 per rendere esplicito che il meccanismo di semplificazione si applica in relazione a qualsiasi modifica dell'aerogeneratore e non soltanto a interventi di modifica del rotore. Viene poi chiarito che le varianti che riducono la superficie e/o i volumi sono sempre ammesse alla semplificazione, anche quando non consistono nella modifica di aerogeneratori.

Con la nuova formulazione si chiarisce l'ambito di applicazione della denuncia di inizio lavori asseverata che era incerto nella precedente formulazione.



A.C. 3146

Emendamento

Articolo 32

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Al fine di consentire in tempi certi la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il "Regolamento sul procedimento unico ai sensi del decreto legislativo 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW". Nel procedimento unico saranno comprese anche le procedure relative alla valutazione impatto ambientale e alla concessione di derivazione d'acqua. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno applicare i contenuti del Regolamento, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo Regolamento; i procedimenti in corso al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.

## MOTIVAZIONE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17), gli operatori del settore si auguravano che tale norma potesse dare nuovo slancio agli iter autorizzativi, fino a quel tempo decisamente complicati e troppo lunghi; in effetti dai contenuti dell'art. 12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" sembrava piuttosto evidente l'intenzione del legislatore di procedere nella direzione di snellire il più possibile le procedure autorizzative per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

Il comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 prevedeva l'approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3, ma si sono dovuti attendere oltre 6 anni per la loro emanazione, avvenuta con il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010).

In tale lasso di tempo sono stati approvati dalle Regioni, a recepimento del D.Lgs. 387/2003, alcuni provvedimenti diversi l'uno dall'altro, causando disomogeneità sul territorio nazionale e confusione negli operatori, costretti a dover modificare le loro strategie, a seconda della Regione interessata dal progetto.

Tuttavia dalle linee guida emerge ancora una volta l'esigenza di razionalizzare i procedimenti autorizzativi, riducendone il più possibile la durata, in modo anche da consentire all'Italia di raggiungere gli obiettivi di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Anche le ultime modifiche del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., introdotte con il D.Lgs. 28/2011, evidenziano tale aspetto, come dimostra la riduzione dei tempi per la conclusione del procedimento unico, dagli originari 180 (centottanta) gg a 90 (novanta) gg, al netto dei tempi previsti dal D.Lgs. 152/2006 (150 gg) per la valutazione di impatto ambientale, se richiesta.

Una problematica che invece le linee guida non hanno risolto è quella relativa alla concessione di derivazione; difatti il punto 18.3 delle linee guida citate demanda alle Regioni l'individuazione delle più opportune forme di semplificazione e coordinamento tra il procedimento per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 ed il procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Successivamente alle citate linee guida le Regioni hanno adottato vari provvedimenti che non hanno assolutamente risolto quanto auspicato, ma addirittura sono andati nella direzione di non affrontare proprio l'argomento.

Ed è così che Regioni come la Lombardia, la Valle d'Aosta, il Veneto e Il Friuli Venezia Giulia, per fare esempi concreti, hanno ritenuto che l'ottenimento della concessione di derivazione o, in alternativa, un nulla osta al suo rilascio, fosse elemento vincolante per la presentazione della domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Il risultato di tali scelte è stato quello di allungare ulteriormente i tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, essendo ben note le lungaggini burocratiche connesse alla procedura per il rilascio della concessione di derivazione nonché duplicare il coinvolgimento dei vari soggetti nelle conferenze di servizi, prima chiamati ad esprimersi sulla verifica di impatto ambientale poi sulla concessione di derivazione e infine sull'autorizzazione unica.

Lo scopo del regolamento è quello di riunire tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri necessari per la realizzazione di un impianto idroelettrico in un unico procedimento, con tempi certi, semplificando e razionalizzando le procedure, con una conseguente riduzione sia in termini di tempi che di costi per tutti gli enti coinvolti; il procedimento dovrà concludersi entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione unica.

Al fine di una maggior tutela ambientale si specifica che i progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento saranno soggetti direttamente a valutazione di impatto ambientale, ad esclusione degli impianti individuati dall'art. 4 comma 3 lettera b) del DM 23/06/2016.

Si evidenzia infine che il disposto dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. che recita "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.", dovrà essere applicato anche nel corso del procedimento unico, al fine di evitare fraintendimenti da parte dei soggetti interessati.

A.C. 3146

Emendamento

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 32 bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di implementare gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria e di semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 11, le seguenti parole: “previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 5, le seguenti parole: “di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria.” Sono soppresse;

c) all'articolo 7-bis, comma 4, primo periodo, le seguenti parole: “che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA” sono soppresse;

d) all'articolo 8: al comma 1, dopo le parole “enti pubblici di ricerca”, è aggiunto il seguente periodo:

"All'attività istruttoria partecipano uno o più rappresentanti del Ministero per Cultura che esprimono le valutazioni di competenza del medesimo Ministero”;

2. alla fine del comma 2-bis, dopo le parole “enti pubblici di ricerca”, è aggiunto il seguente periodo:

"All'attività istruttoria partecipano uno o più rappresentanti del Ministero per Cultura che esprimono le valutazioni di competenza del medesimo Ministero”;

e) all'articolo 19, comma 7, le seguenti parole: “tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza” sono soppresse.

f) all'articolo 25:

1. alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: “tenendo in particolare considerazione gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.”;

2. al comma 2, le seguenti parole: “previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta”, “ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” e “o dei Ministri interessati” sono soppresse;

3. al comma 2-bis, le seguenti parole: “previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni.” sono soppresse;

g) all'articolo 27: al comma 8, penultimo periodo, le seguenti parole: “, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,” sono soppresse;

h) “Nel presente decreto legislativo, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»”.

i) “Nel presente decreto legislativo, le denominazioni «Ministro della Cultura» e «Ministero della Cultura» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»”.

A.C. 3146

Emendamento

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 32 bis

(Modifiche alle Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili)

1. Al fine di implementare gli obiettivi del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria e di semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, alle Linee guida adottate con il D.M. 10 settembre 2010, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d. l. 387/2003, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

a) al punto 14.9, lettera c), dopo le parole “di detto decreto;” sono inserite le seguenti parole: “in questi casi la posizione espressa dal Ministero dei beni culturali in conferenza di servizi, da rendersi entro sessanta giorni dall'avvio della stessa, ha valore ed efficacia pari a quella delle altre amministrazioni che prendono parte alla conferenza”;

b) al paragrafo 3.1., punto b), dell'Allegato 4, le parole “50 volte” sono sostituite con le parole “30 volte”;

c) al paragrafo 3.2., punto e), dell'Allegato 4, le parole “50 volte” sono sostituite con le parole “30 volte”.

A.C. 3146

Emendamento

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 32 bis

(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

a) al decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2-bis dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: "2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del MITE adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il concreto si intende acquisito ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis";

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter: "La decisione positiva concernente la VIA tiene luogo della eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004".

b) all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Ministero della cultura e le Soprintendenze partecipano al procedimento unico ai sensi del presente articolo unicamente: a) in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi degli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) nei casi in cui, a seguito dell'istanza di autorizzazione, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. La partecipazione è esclusa anche, in particolare, nei casi in cui, a seguito dell'istanza di autorizzazione, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedure di valutazione ed accertamento della tutela paesaggistica e della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica e per i procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili da realizzare in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

c) nell'ambito del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché nell'ambito della procedura abilitativa

semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considerano sempre acquisiti gli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini una volta decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta che ne sia stata fatta, rispettivamente, dall'amministrazione regionale o comunale.

A.C. 3146

Emendamento

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 32 bis  
(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2011)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011 è introdotto il seguente articolo:

Articolo 5 bis  
(Check-list)

1. Al fine di assicurare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità delle procedure amministrative in materia di impianti alimentati a fonti rinnovabili, gli sportelli istituiti in attuazione dell'art. 16 della Direttiva UE 2018/2011 predispongono specifiche check-list, nelle quali sono indicati tutti i presupposti, in fatto e in diritto, occorrenti per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché tutte le modifiche degli impianti stessi, anche autorizzati e non ancora costruiti. 2. Le check list di cui al comma precedente sono predisposte nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base della maggiore o minore complessità del procedimento richiesto per il rilascio dei titoli abilitativi.



A.C. 3146

Emendamento

Articolo 33

Al comma 1 lettera c) prima delle parole “il comma 13-ter è sostituito dal seguente:” sono inserite le seguenti parole:

"Fatte salve le opere di cui al glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222., ... “

#### MOTIVAZIONE

Il Decreto legislativo 222/2016 ha introdotto semplificazioni per gli interventi edilizi che rischiano di essere complicate dal testo proposto. In questo modo si chiarisce che il decreto legislativo rimane in vigore per le opere individuate mentre per quelle escluse si applicano le nuove indicazioni di Legge.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 33

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2 bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.»;

#### MOTIVAZIONE

Le famiglie più povere, in molte città italiane, non dispongono di sistemi fissi di climatizzazione invernale degli ambienti, in particolare al sud, e rischiano di non poter accedere agli incentivi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. È da sottolineare che i sistemi non fissi che utilizzano fonti fossili sono tra i più pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone, ed è la cronaca a ricordarci l'urgenza di una sostituzione con impianti sicuri e a emissioni zero, come ad esempio le pompe di calore elettriche. Con l'emendamento si potranno realizzare interventi a beneficio delle famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 33

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2 bis. La realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria.

Gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature - anche non aderenti alle aperture -, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

Gli interventi che prevedono la modifica del numero, dimensioni, forma e posizione di serramenti e infissi sono ammessi all'incentivo se la classe raggiunta dalla somma di tutti gli interventi previsti, inclusi i serramenti, è almeno la B, fermo restando il miglioramento al minimo di due classi previsti dal comma 3 dell'art.119".

## MOTIVAZIONE

Obiettivo del superbonus è di spingere la riqualificazione energetica degli edifici, semplificando dunque tutti gli interventi che consentono di ridurre i fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento. Con l'emendamento proposto si chiarisce e semplificano gli interventi per tre tipologie fondamentali: la realizzazione di cappotti termici, il retrofit di edifici con la ridefinizione delle superfici vetrate e delle facciate, l'accesso agli incentivi per questi interventi condizionandolo a risultati più ambiziosi di classe energetica rispetto a quanto previsto dalla normativa.

A.C. 3146

Emendamento

Articolo 33

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2 bis. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente Legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un Decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.

#### MOTIVAZIONE

In Italia sono in vigore detrazioni fiscali nel campo del recupero edilizio con aliquote pari al 36, 55, 65, 75, 85, 90, 110% per interventi diversi ingenerando confusione e incertezza per i diversi periodi di scadenza, per le contraddizioni tra le diverse procedure di accesso e di cessione del credito, per l'assenza di coordinamento nelle indicazioni attuative che vengono da Agenzia delle entrate e Enea. Inoltre, le diverse detrazioni non sono legate a obiettivi prestazionali di efficienza energetica, ne spingono interventi integrati con obiettivi di miglioramento energetico e antisismico. L'emendamento propone di approvare un Decreto interministeriale per intervenire rispetto alla materia con l'obiettivo di semplificare e mettere ordine e di istituire una cabina di regia per accompagnare il processo coinvolgendo i diversi Enti che hanno competenza in materia.

A.C. 3146

Emendamento

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 34-bis (semplificazioni per gli impianti di biogas e biometano)

Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.

#### MOTIVAZIONE

Lo sviluppo del biometano rappresenta un'opportunità per il sistema energetico nazionale e per le aziende agricole che negli anni hanno investito nello sviluppo di percorsi virtuosi in favore della promozione dell'economia circolare e della decarbonizzazione. L'applicazione del decreto 2 marzo 2018 ha subito alcuni rallentamenti che non hanno permesso finora al settore agricolo di contribuire appieno agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione del settore dei trasporti. Al fine di superare le criticità esistenti, la misura proposta è finalizzata a sostenere la produzione di biometano agricolo nel settore dei trasporti attraverso l'applicazione del principio del "bilancio di massa", chiarendo così il criterio di attribuzione delle biomasse in ingresso agli impianti biogas esistenti in assetto parzialmente riconvertito che producono contemporaneamente energia elettrica e biometano.

## **Note sulla semplificazione dell'accesso all'Ecobonus 110%**

Vanno introdotte le seguenti modifiche:

- a) il tecnico abilitato deve asseverare esclusivamente che l'edificio è dotato di titolo edilizio e ne è conforme nelle parti comuni o, comunque, in quelle su cui si interviene attraverso gli incentivi. Eventuali domande di sanatoria per la realizzazione di verande che non abbiano avuto esito a causa di inerzia della pubblica amministrazione possono essere regolarizzate con atto del Comune.

In questo modo si permette l'accesso agli incentivi anche per gli edifici su cui sono stati realizzati interventi sanati a seguito di domanda di condono. Inoltre la verifica di conformità riguarda solo le parti su cui si interviene e che beneficiano di incentivi, escludendo eventuali modifiche realizzate interne alle abitazioni su strutture non portanti.

- b) e piccole difformità, e cioè le opere realizzate in assenza della comunicazione prevista dall'art. 6 bis del Dlgs 380/2001 e s.m.i., non comportano l'esclusione dai benefici previsti dalla L.77/2020, tanto per gli interventi trainanti quanto per quelli trainati.

In questo modo si limitano i casi in cui diventa impossibile l'accesso al superbonus per difformità minori interne agli edifici, quali lo spostamento di tramezzi non portanti.

- c) laddove, nel caso di edifici unifamiliari esistenti, la tipologia costruttiva renda l'adempimento delle prescrizioni legate alla verifica dei ponti termici eccessivamente oneroso in ragione della tipologia costruttiva dell'immobile, è possibile limitare gli interventi previsti a quelli necessari ad evitare la formazione di condense e muffe o altri fenomeni che possano pregiudicare la salubrità degli ambienti o lo stato dei materiali, in presenza di apposita relazione redatta da tecnico abilitato.

Mentre nei nuovi interventi è sempre possibile eliminare i ponti termici, in molti casi in quelli esistenti comporta interventi dispendiosi e tecnicamente difficili. Esistono comunque soluzioni efficaci di miglioramento delle prestazioni all'interno dell'edificio in grado di evitare l'insorgenza dei fenomeni più negativi collegati ai ponti termici, garantendo nel contempo il miglioramento delle prestazioni energetiche.

**Va inoltre allargato l'accesso agli incentivi per edifici esistenti non provvisti di impianti fissi.** Questo vincolo penalizza in particolare gli incapienti e gli interventi da

realizzare in edifici in centro storico o nei complessi di case popolari, in particolare al sud, dove il riscaldamento era spesso realizzato con apparecchi mobili impedisce di realizzare interventi di riqualificazione perché estremamente costosi senza incentivi. L'obiettivo delle politiche di riqualificazione è di avere edifici con prestazioni migliori, non ha senso differenziare stufe fisse e mobili, visto che le stufette mobili hanno consumi se possibile maggiori. Per questo occorre aggiungere al comma 2 dell'articolo 119 della legge numero 77 del 2020, che è assimilato a "impianto termico" qualsivoglia apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.

**Altrettanto importante è velocizzare la valutazione delle pratiche di condono giacenti presso le Amministrazioni Comunali.** Continuano a rimanere inevase presso i Comuni alcuni milioni di richieste di sanatoria presentate con le tre leggi di condono del 1985, 1994, 2003. Tale situazione impedisce l'accesso al superbonus per riqualificare immobili che sarebbero oramai in regola oltre a provocare rischi per le persone e danni erariali per diversi miliardi. Inoltre, provoca ritardi, e persino blocchi, nelle pratiche della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici (fra tutte Centro Italia e Ischia) tanto da introdurre norme straordinarie. È necessario che si ponga fine a tale situazione in tempi certi autorizzando i Comuni ad assumere personale tecnico con contratti di lavoro a tempo determinato e prevedendo copertura della spesa da parte dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni. Analogamente servirebbero tempi certi per la digitalizzazione degli archivi e delle procedure comunali prevedendo idonee coperture di spesa per tali attività di digitalizzazione.